



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



*Corso Alta Form@zione
Attualità e prassi delle procedure concorsuali*

LA NUOVA TRANSAZIONE FISCALE. LA FALCIDIABILITA' DEL CREDITO IVA

ANTONIO DI FALCO

12 marzo 2018, Centro Culturale di Milano
Largo Corsia dei Servi 4

TEMI AFFRONTATI

- I. IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI". FALCIDIABILITA' IVA E RITENUTE NELL'AMBITO DEL CONCORDATO ED ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE;**

- II. ATTUALE INFALCIDIABILITA' DELL'IVA NELLA PROCEDURA DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L.3/2012 E QUALE FUTURO DOPO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA DEL 27 APRILE 2017;**

- III. QUALE FUTURO PER IL "TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI" NELL'AMBITO DELLA NUOVA RIFORMA FALLIMENTARE**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

I PARTE

**IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI
TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".
FALCIDIABILITA' IVA E RITENUTE NELL'AMBITO DEL
CONCORDATO ED ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE.**

ARGOMENTI :

- **PREMESSA**
- **RIFERIMENTI NORMATIVI**
- **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (CHI PUO' PRESENTARLA)**
- **PRESUPPOSTO OGGETTIVO (QUALI TRIBUTI PUO' CONTENERE)**
- **POSSIBILITA' DI FALCIDIA**
- **OBBLIGO DEL RICORSO ALLA TRANSAZIONE . DIVERSO TRATTAMENTO PER LA FALCIDIA**
- **FALCIDIA IVA E RITENUTE**
- **OBBLIGO DI TRATTAMENTO NELLA ESECUZIONE DEL CONCORDATO**
- **ATTUALE POSIZIONE AGENZIA ENTRATE ED INPS**
- **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- **PROCEDURA**
- **CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO**
- **CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE**
- **(EX) TRANSAZIONE FISCALE E PREVID. NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (art. 182-bis L.F.)**

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **PREMESSA.....:**

- L'ISTITUTO DELLA "TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI" ART.182-TER L.F. (EX TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE) **E' UNA PROCEDURA TRANSATTIVA TRA IL FISCO ED IL CONTRIBUENTE (AUTONOMIA NEGOZIALE)**, ESPERIBILE IN SEDE DI CONCORDATO PREVENTIVO (ART.160 L.F.) O DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (ART.182-BIS L.F.);
- COSTITUISCE UNA DEROGA AL **PRINCIPIO DI INDISPONIBILITA' ED IRRINUNCIABILITA'** DEL CREDITO TRIBUTARIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER LE IMPRESE IN CRISI GRAZIE ALLA POSSIBILITA' RISTRUTTURARE I DEBITI FISCALI E CONTRIBUTIVI, SIA PRIVILEGIATI CHE CHIROGRAFARI ATTRAVERSO LA DILAZIONE NEL TEMPO (**TRANSAZIONE DILATORIA**), OPPURE NEI CASI PIU' GRAVI ANCHE MEDIANTE UNA FALCIDIA (**TRANSAZIONE REMISSORIA**);

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ *(segue).....PREMESSA:*

- E' UNO STRUMENTO CHE MIRA QUINDI ALLA **CONSERVAZIONE DELL'IMPRESA** QUALORA VI SIANO CONCRETE POSSIBILITA' DI RISANAMENTO;
- RISULTA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA CHE IL RISANAMENTO SIA EVIDENTE DA UN **BUSINESS PLAN CHE NE DIMOSTRI LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA FUTURA;**
- L'ISTITUTO PRESENTA EVIDENTI **PROBLEMI DI NATURA SOSTANZIALE, PROCEDURALE ED INTERLOCUTORIA** A SECONDO DEL SOGGETTO PUBBLICO INTERESSATO E DAL TIPO DI PROCEDURA;
- ALCUNE CRITICITA' DELL'ISTITUTO SONO STATE OGGETTO DI AMPIO DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE E DI UNA RIFORMA INTEGRALE DA PARTE DEL LEGISLATORE, IN PARTICOLARE SUL **CARATTERE OBBILAGATORIO O FACOLTATIVO DEL RICORSO ALLA TRANSAZIONE** NEI CASI IN CUI L'IMPRESA PROPONGA LA FALCIDIABILITA' DEI DEBITI IVA .

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **IN QUALE PROCEDURA E' POSSIBILE IL RICORSO ALLA TRANSAZIONE**

LA TRANSAZIONE E' UN ISTITUTO AUTONOMO CHE PUO' ESSERE UTILIZZATA **NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (ART.160 L.F.)** E NEGLI **ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (ART.182-BIS L.F.)**;

NON PUO' ESSERE RICHIESTA NEL CONCORDATO FALLIMENTARE, NELL'AMBITO DEL QUALE LA FALCIDIA O LA DILAZIONE DEI CREDITI FISCALI SEGUONO LE REGOLE ORDINARIE PRESCRITTE ALL'ART.125 L.F.;

RISULTA FACOLTATIVA NELLA PROCEDURA DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L.3/2012 (COME DA CONCLUSIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE NELLE SENTENZE N.22931 E 22932 DEL 4/11/2011).

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 182-TER L.F. DEL R.D. N.267/42 (FINO AL 31/12/2016) DISCIPLINAVA LA VECCHIA
"TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE"



DIBATTITI GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGGITTIMITA' E DOTTRINA



SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 7 APRILE 2016 (CAUSA C-546/14) CHE HA DICHIARATO LA POSSIBILITA' DI FALCIDIA (PUR MANTENENDO FERMO IL REQUISITO DI INDISPONIBILITA' E QUINDI INFALCIDIABILITA') LADDOVE L'ERARIO ANDREBBE AD INCASSARE MENO DAL FALLIMENTO RISPETTO AD UNA IPOTESI DI CONCORDATO CON FALCIDIA (IVA, RIT. E CONTRIBUTI)



NUOVO ART. 182-TER L.F. (DAL 01/01/2017) INTERVENTO DEL LEGISLATORE CON LA LEGGE N.232/2016 PER ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA. LA VECCHIA TRANSAZIONE VIENE ORA RIDENOMINATA "TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI"

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **RIFERIMENTI NORMATIVI DI ATTUAZIONE DEGLI ENTI DELL'ART.182-TER L.F. (ANTE 2017)**

LA TRANSAZIONE FISCALE È STATA ADOTTATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA **CIRCOLARE N.40/2008** IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 5/2006 E D.LGS N.169/2007 RECANTI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL R.D. N.267 DEL 1942

LA TRANSAZIONE PREVIDENZIALE È STATA ADOTTATA DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE CON **CIRCOLARE N.38/2010** IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 4/8/2009 E SUCCESSIVA **CIRCOLARE N.148/2015**

LA TRANSAZIONE (FACOLTATIVA) NELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO È STATA ADOTTATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA **CIRCOLARE N.19/2015**

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (CHI PUO' PRESENTARLA)**

LA TRANSAZIONE E' PROPRIO PERCHE' CONNESSA AL CONCORDATO O ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E' PROPONIBILE SOLAMENTE **DALL'IMPRENDITORE COMMERCIALE INDIVIDUALE O COLLETTIVO** CHE RIENTRA NEI TERMINI DIMENSIONALI DELL'ART.11 OSSIA DA SOGGETTO FALLIBILE

IL PICCOLO IMPRENDITORE, LAVORATORE AUTONOMO E LAVORATORE AGRICOLO NON SOGGETTI A FALLIMENTO POSSONO PROPORRE FACOLTATIVAMENTE LA TRANSAZIONE ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO L.3/2012

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ (segue)...PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (CHI PUO' PRESENTARLA)

SECONDO IL DISPOSTO DEGLI ART.160 E 182-BIS L.F. VI POSSONO ACCEDERE GLI IMPRENDITORI CHE SONO **IN STATO DI CRISI**, CHE DIMOSTRANO LA **CONTEMPORANEA INSUSSISTENZA** DEI PARAMETRI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) DELL'ART.1 L.F.:

a) AVER AVUTO, NEI TRE ESERCIZI ANTECEDENTI LA DATA DI DEPOSITO DELLA ISTANZA DI FALLIMENTO O DALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' SE DI DURATA INFERIORE, **UN ATTIVO PATRIMONIALE DI AMMONTARE COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE AD EURO 300.000;**

b) AVER REALIZZATO IN QUALUNQUE MODO RISULTI, NEI TRE ESERCIZI ANTECEDENTI LA DATA DEL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO O DALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' SE DI DURATA INFERIORE, **RICAVI LORDI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE AD EURO 200.000;**

c) AVERE UN AMMONTARE DEI **DEBITI ANCHE NON SCADUTI NON SUPERIORE AD EURO 500.000.**

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ ***(segue)...PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (CHI PUO' PRESENTARLA)***

STATO DI CRISI:

SI INTENDE QUELLA **SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA DERIVANTE DA UNA CRISI FINANZIARIA O DA UN'INSUFFICIENZA PATRIMONIALE**, COMPRESIVA ANCHE DELLO **STATO DI INSOLVENZA, NON STABILE O COMUNQUE REVERSIBILE** (cft. O. Cagnasso, L. Panzani, *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, 2016, p.3301)

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **PRESUPPOSTO OGGETTIVO (QUALI TRIBUTI PUO' CONTENERE)**

L'ART.182-TER L.F. RECITA:

*"IL DEBITORE PUO' PROPORRE IL **PAGAMENTO, PARZIALE O ANCHE DILAZIONATO**, DEI TRIBUTI E DEI RELATIVI ACCESSORI AMMINISTRATI DALLE AGENZIE FISCALI, NONCHE' DEI CONTRIBUTI AMMINISTRATI DAGLI ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE E DEI RELATIVI ACCESSORI"*

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ (segue)....PRESUPPOSTO OGGETTIVO (QUALI TRIBUTI PUO' CONTENERE)

NELLA TRANSAZIONE FISCALE: POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DELLA TRANSAZIONE I TRIBUTI AMMINISTRATI DALLE AGENZIE FISCALI COMPRESO I RELATIVI ACCESSORI COME SANZIONI ED INTERESSI (CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.40/2008):

- IVA;
- RITENUTE SU LAVORATORI IRPEF
- IRAP (anche se non da luogo a gettito erariale è amministrata da Agenzia delle Entrate), IRES,
- IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE, DI BOLLO, SU SUCCESSIONI E DONAZIONI, INTRATTENIMENTI;
- TASSE AUTOMOBILISTICHE, SUI CONTRATTI DI BORSA, CANONE TELEVISIONE, IMPOSTE DEMANIALI, DAZI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E CONSUMO

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ *(segue).....PRESUPPOSTO OGGETTIVO (QUALI TRIBUTI PUO' CONTENERE)*

NELLA TRANSAZIONE PREVIDENZIALE (CONTRIBUTIVA): POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DELLA TRANSAZIONE I CONTRIBUTI AMMINISTRATI DAGLI ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE E DEI RELATIVI ACCESSORI COME SANZIONI ED INTERESSI.

I CONTRIBUTI POSSONO RIGUARDARE:

- **INPS** (CIRCOLARE INPS N.38/2010, CIRCOLARE N.148/2015)
- **INAIL** (CIRCOLARE INAIL N.8/2010)
- **ENPALS** (CIRCOLARE ENPALS N.15/2010)

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ (segue).....PRESUPPOSTO OGGETTIVO

DAL 1 GENNAIO 2007, L.ART. 182-TER PREVEDE CHE IL PARTICOLARE TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI PUO' AVVENIRE **ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE LA PROPOSTA DELLA TRANSAZIONE FISCALE.**

STANDO ALLA NORMA E' POSSIBILE ACCEDERE ALLO STRUMENTO SOLO SE:

*"IL PIANO PREVEDE LA SODDISFAZIONE IN MISURA NON INFERIORE A QUELLA REALIZZABILE , IN RAGIONE DELLA COLLOCAZIONE PREFERENZIALE, **SUL RICAVATO IN CASO DI LIQUIDAZIONE**, AVUTO RIGUARDO AL VALORE DI MERCATO ATTRIBUIBILE AI **BENI O AI DIRITTI SUI QUALI SUSSISTE LA CAUSA DI PRELAZIONE**, INDICATO NELLA RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.67, TERZO COMMA, LETTERA D) L.F.*

IN SINTESI IL DEBITORE PUO' PROPORRE IL PAGAMENTO PARZIALE O DILAZIONATO DEI PROPRI DEBITI TRIBUTARI **SOLO ATTRAVERSO LA PROCEDURA DISCIPLINATA DALL'ART.182-TER L.F. ED A CONDIZIONE CHE I BENI A GARANZIA DEI DEBITI FISCALI E CONTRIBUTIVI SIANO INCAPIENTI (CIOE' DI VALORE INFERIORE) IN CASO DI VENDITA:** CON LA CONSEGUENZA CHE L'ERARIO RISULTEREBBE SODDISFATTO IN MISURA INFERIORE SE SI PROCEDESSE ALLA LIQUIDAZIONE PIUTTOSTO CHE ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO.

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **(segue).....PRESUPPOSTO OGGETTIVO**

L'INCAPIENZA DEI BENI, CON IL LORO VALORE DI MERCATO, **DEVE ESSERE ATTESTATA DA UN PROFESSIONISTA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.67**: TUTTAVIA UN SIMILE ONERE E' GIA' RICHIESTO DAL COMMA 2 DELL'ART.160 IN RELAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PIANO PER L'AMMISSIONE AL CONCORDATO.

AL RIGUARDO, PARE RAGIONEVOLE RITENERE CHE **IL REQUISITO RICHIESTO DALL'ART.182-TER L.F. POSSA ESSERE SODDISFATTO INSERENDO NELLA RELAZIONE** MENZIONATA NEL COMMA 2 DELL'ART.160, **UN APPOSITO PARAGRAFO DEDICATO AI CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI** (cfr. E. Stasi, *La Transazione Fiscale*, Fallimento, 2017, 3 267)

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **POSSIBILITA' DI FALCIDIA**

CONTENUTO PRINCIPALE DEL NUOVO ART.182-TER LF E' LA POSSIBILITA' PER IL DEBITORE DI PROPORRE NEL CONCORDATO PREVENTIVO E NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE **IL PAGAMENTO IN PERCENTUALE E LA DILAZIONE DEI DEBITI PRIVILEGIATI (IVA, RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI)**

SOLO IN PRESENZA DI TRANSAZIONE FISCALE !

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ *(segue).....POSSIBILITA' DI FALCIDIA*

LA RIFORMULAZIONE DELL'ART.182-TER L.F. AVVENUTA PER MEZZO DELLA LEGGE N.236/2016 HA RECEPITO L'ORIENTAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (SENTENZA DEL 7 APRILE 2016, CAUSA C-546/14) E DELLE NUMEROSE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI, RIGUARDO ALLA POSSIBILE FALCIDIA DELL'IVA, DELLE RITENUTE OPERATE E NON VERSATE ED IN GENERALE, DEI TRIBUTI COSTITUENTI RISORSE PROPRIE DELL'UE

LA TRANSAZIONE INCLUDE TRA I CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI ANCHE I RELATIVI ACCESSORI.

SONO TUTTAVIA ESCLUSI I CREDITI AVENTI AD OGGETTO SOMME DOVUTE IN FORZA DI UNA SENTENZA PER DANNO ERARIALE.

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ *(segue)*.....**POSSIBILITA' DI FALCIDIA**

A NORMA DEL PRIMO COMMA DELL'ART.182-TER, **NELL'ACCORDO TRANSATTIVO RIENTRANO I CREDITI TRIBUTARI CHIROGRAFARI E PRIVILEGIATI, ISCRITTI A RUOLO E NON.**

IN PARTICOLARE:

- IL **CREDITO CHIROGRAFARIO** NON PUO' ESSERE TRATTATO DIVERSAMENTE DAGLI ALTRI CREDITORI CHIROGRAFARI OPPURE, IN CASO DI SUDDIVISIONE DI CLASSI DEI CREDITORI NON PUO' ESSERE TRATTATO DIVERSAMENTE DAI CREDITORI PER I QUALI E' PREVISTO UN TRATTAMENTO FAVOREVOLE;
- PER IL **CREDITO ASSISTITO DA PRIVILEGIO**, LA PERCENTUALE, I TEMPI DI PAGAMENTO E LE EVENTUALI GARANZIE NON POSSONO ESSERE INFERIORI O MENO VANTAGGIOSI RISPETTO A QUELLI OFFERTI AI CREDITORI CHE HANNO UN GRADO DI PRIVILEGIO INFERIORE O A QUELLI CHE HANNO UNA POSIZIONE GIURIDICA ED INTERESSI ECONOMICI OMOGENEI A QUELLI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA;
- SE E' PROPOSTA LA **FALCIDIA DI UN CREDITO PRIVILEGIATO, LA QUOTA DI CREDITO DEGRADATA AL CHIROGRAFO DEVE ESSERE INSERITA IN UN APPOSITA CLASSE.**

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ (segue).....**POSSIBILITA' DI FALCIDIA**

OCCORRE PRECISARE CHE **SECONDO LA CIRCOLARE N.40/2008 DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE** SI CONSIDERANO ALLA STREGUA DEI CREDITI PRIVILEGIATI, I CREDITI TRIBUTARI MUNITI DI DIRITTI DI PRELAZIONE DIVERSI DAL PRIVILEGIO, TRA I QUALI L'IPOTESI DI **ISCRIZIONE IPOTECARIA** DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

DUE REGOLE SUL TRATTAMENTO:

COME DETTO L'ACCORDO TRANSATTIVO SUI CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI PRIVILEGIATO **NON POTRA' ESSERE MENO VANTAGGIOSO RISPETTO AL TRATTAMENTO OFFERTO A CREDITORI CHE HANNO UN PRIVILEGIO INFERIORE OD OMOGENEO A QUELLO DELL'AGENZIA**

A QUESTO E' NECESSARIO AGGIUNGERE CHE **"IL TRATTAMENTO STABILITO PER CIASCUNA CLASSE NON PUO' AVERE L'EFFETTO DI ALTERARE L'ORDINE DELLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE"** (ART. 160 SECONDO COMMA)

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ (segue).....**POSSIBILITA' DI FALCIDIA**

I CREDITI TRIBUTARI PRIVILEGIATI SONO, IN SINTESI, I SEGUENTI:

- **IRPEF, IRES, IRAP E ILOR:** SONO PRIVILEGIATI LIMITATAMENTE ALL'IMPOSTA O ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI IMPOSTA IMPUTABILE AI REDDITI DELL'IMPRESA. TALI CREDITI HANNO **PRIVILEGIO SPECIALE SUI BENI MOBILI** CHE SERVONO ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA E SULLE MERCI (ART. 2759 C.C.); I RESTANTI CREDITI IRPEF, IRAP E ILOR E LE RELATIVE SANZIONI GODONO DI UN PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI MOBILI DEL DEBITORE (ART.2752, CO. 1 C.C.). IN CASO DI INFRUTTUOSA ESECUZIONE, HANNO UNA COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA SUL PREZZO DEGLI IMMOBILI CON PRECEDENZA RISPETTO AI CREDITORI CHIROGRAFARI (ART.2776, CO. 3 C.C.);
- **TRIBUTI INDIRETTI:** HANNO PRIVILEGIO SPECIALE SUGLI IMMOBILI AI QUALI SI RIFERISCE (ART. 2772, CO. 1 C.C.);
- **INVIM:** GODE DI UN PRIVILEGIO SPECIALE SUGLI IMMOBILI AI QUALI SI RIFERISCE (ART.2772, CO. 1 C.C.);
- **I CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI:** HANNO UN PRIVILEGIO SOLO IN MATERIA DI IVA ED INVIM. DI CONSEGUENZA LE SANZIONI RELATIVE AD ALTRE IMPOSTE SONO DI NATURA CHIROGRAFARIA.

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ *(segue)*.....**POSSIBILITA' DI FALCIDIA**

COME GIA' EVIDENZIATO GRAZIE AL NUOVO ART.182-TER, **L'IVA E' ORA FALCIDIABILE** NELL'AMBITO DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE.

SULLA BASE DEGLI ART.2747 SS DEL C.C. E DELL'ART. 62 DEL D.P.R. N.633/72 **I CREDITI DOVUTI ALL'ERARIO A TITOLO DI IVA SONO ASSISTITI DA DIVERSE FORME DI PRIVILEGIO**, IN PARTICOLARE:

- **PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE:** AI SENSI ART.2752 C.3 C.C. SU TUTTI I BENI MOBILI DEL DEBITORE PER QUOTA SORTE CAPITALE, INTERESSI E SANZIONE AMMINISTRATIVA. L'ART.62 DEL D.P.R. N.633/72 DISPONE CHE TALE PRIVILEGIO HA GRADO SUCCESSIVO AL NUMERO 15 DELL'ART.2778 (*ORDINE DEGLI ALTRI PRIVILEGI SU IMMOBILI*);
- **PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE:** AI SENSI ART.2758, CO. 2 C.C. SUI MOBILI AI QUALI IL TRIBUTO SI RIFERISCONO, ESTESO SOLO AL CAPITALE ED INTERESSI;
- **PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE:** AI SENSI ART.2772 CO. 2 C.C. A TITOLO DI SORTE CAPITALE, INTERESSI E SANZIONE AMMINISTRATIVA.

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **OBBLIGATORIETA' DEL RICORSO ALLA TRANSAZIONE FISCALE. IL DIVERSO TRATTAMENTO PER LA FALCIDIA DEI CREDITI PRELATIZI**

CRONISTORIA E DISAMINA DEL TRATTAMENTO NELL'ART.160 E ART.182-TER LF

LA CORTE DI CASSAZIONE CON LE DUE **PRONUNCE N.22931 E 22932 DEL 4/11/2011** AVEVA INTRODOTTO LA POSSIBILITA' PER IL DEBITORE, NELL'AMBITO DEL CONCORDATO PREVENTIVO O DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE, **DI PROPORRE LA FALCIDIA DEI DEBITI TRIBUTARI, ESCLUDENDO L'IVA** (A CAUSA DELL'ORIGINE COMUNITARIA E QUINDI INDISPONIBILE PER GLI STATI MEMBRI) **ANCHE IN ASSENZA DELLA TRANSAZIONE FISCALE**, SOSTENENDO CHE IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI TRANSAZIONE FISCALE RAPPRESENTA UNA "MERA FACOLTA' ACCORDATA AL DEBITORE"

NEL CASO DI CONCORDATO CON TRANSAZIONE FISCALE SECONDO LA SUPREMA CORTE SI DA LUOGO AL CONSOLIDAMENTO DEI DEBITI ED ALLA CESSAZIONE DELLE LITI

NEL CASO DI CONCORDATO SENZA TRANSAZIONE FISCALE IL CONCORDATO PRESCINDE DAI DUE EFFETTI, MA IL DEBITORE RESTA LIBERO DI CONTESTARE LE PRETESE DEL FISCO

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

- ***(segue)....OBBLIGATORIETA' DEL RICORSO ALLA TRANSAZIONE FISCALE.
IL DIVERSO TRATTAMENTO PER LA FALCIDIA DEI CREDITI PRELATIZI***

DIVERSO E' IL **TRATTAMENTO** (OSSIA IL PARAMETRO PER LA FALCIDIA) CHE LA LEGGE PRESCRIVE **IN CASO DI PRESENZA O ASSENZA DELLA TRANSAZIONE FISCALE.**

L'ART.160 L.F. SANCISCE LA POSSIBILITA' DI PROPORRE IL PAGAMENTO PERCENTUALE DEI CREDITI MUNITI DI PRIVILEGIO, SEMPRECHE', NEL RISPETTO DEL **PRINCIPIO DELLA CAPIENZA**, CONSISTENTE NELLA REGOLA CHE LA FALCIDIA NON PUO' DETERMINARE IL PAGAMENTO IN MISURA INFERIORE AL VALORE DEI BENI SU CUI RICADE LA GARANZIA (ART.160 SECONDO COMMA:

"purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato dalla relazione giurata di un professionista...")

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

- ***(segue)....OBBLIGATORIETA' DEL RICORSO ALLA TRANSAZIONE FISCALE.
IL DIVERSO TRATTAMENTO PER LA FALCIDIA DEI CREDITI PRELATIZI***

IN CASO DI MANCATO RICORSO ALLA TRANSAZIONE FISCALE, IL PARAMENTRO DELLA FALCIDIA E' DATO **DALL' INCAPIENZA** DEI BENI CHE GARANTISCONO IL CREDITO (DAL VALORE DEI BENI A GARANZIA), **SIA IN CASO DI PRELAZIONE GENERALE** (IN TALE IPOTESI LA COMPARAZIONE DEVE ESSERE SVOLTA CON RIFERIMENTO AL RICAVATO DEL COACERVO DELL'ATTIVO IMMOBILIARE) **SIA IN CASO DI PRELAZIONE SPECIALE** COME PREVISTO DALL'ART. 160 L.F. IN OMOGENEITA' AL PRINCIPIO GENERALE SUL PAGAMENTO DEI CREDITI PRIVILEGIATI.

IN FORZA DI TALE REGOLA SARA' QUINDI **POSSIBILE IL PAGAMENTO PARZIALE DELL'IMPOSTA** SOLO SE IL PATRIMONIO MOBILIARE DISPONIBILE NON CONSENTIREBBE, NELL'IPOTESI ALTERNATIVA DI LIQUIDAZIONE FALLIMENTARE, UNA MIGLIORE SODDISFAZIONE .

IN TAL CASO RISULTERA' QUINDI **DIFFICILE CHE RESIDUI LIQUIDITA' PER IL CHIROGRAFARIO** (CHE DESTINI UNA % APPREZZABILE NEL CONCORDATO IN CONTINUITA', O IL 20% DEL CHIROGRAFARIO) PER CUI SARA' **NECESSARIA LA DISPONIBILITA' DI FINANZA ESTERNA**

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

- ***(segue)....OBBLIGATORIETA' DEL RICORSO ALLA TRANSAZIONE FISCALE. IL DIVERSO TRATTAMENTO PER LA FALCIDIA DEI CREDITI PRELATIZI***

IN CASO DI RICORSO ALLA TRANSAZIONE FISCALE, DIVERSO E' IL PARAMENTRO PER LA FALCIDIA NON E' PIU COSTITUITO DAL VALORE DEI BENI POSTI A GARANZIA MA DALLA **PERCENTUALE ATTRIBUITA AI CREDITORI DI GRADO INFERIORE O DI POSIZIONE OMOGENEA.**

NE CONSEGUE CHE IL DEBITORE POTREBBE NON DESTINARE TUTTA LA LIQUIDITA' DISPONIBILE PER IL PAGAMENTO DELL'IVA MA, **ABBASSANDO LA SOGLIA DEL PAGAMENTO AL CREDITORE PRIVILEGIATO DI RANGO INFERIORE,** POTREBBE COMUNQUE RESIDUARE LIQUIDITA' DA DESTINARE AI CHIROGRAFARI

E' CHIARO DA CIO' IL VANTAGGIO DI POTER PRESCINDERE DAI LIMITI DI CAPIENZA DEL BENE IN GARANZIA, LADDOVE AL CREDITO TRIBUTARIO PUO' ESSERE ATTRIBUITO LO STESSO MINOR TRATTAMENTO DEI CREDITORI DI RANGO INFERIORE ***(TRIBUNALE MANTOVA 30 OTTOBRE 2008).***

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

- ***(segue)....OBBLIGATORIETA' DEL RICORSO ALLA TRANSAZIONE FISCALE.
IL DIVERSO TRATTAMENTO PER LA FALCIDIA DEI CREDITI PRELATIZI***

DA CIO' EMERGE IL CARATTERE ECCEZIONALE DELL'**ART.182-TER**, CHE SI MANIFESTA NETTAMENTE NEL DIVERSO TRATTAMENTO ATTRIBUIBILE AI CREDITORI PRIVILEGIATI E CHE **NELL'AMBITO DELLA TRANSAZIONE FISCALE PREVEDE UNA MAGGIORE FLESSIBILITA'**.

NE DISCENDE ANCHE CHE, DIVERSAMENTE DA QUANTO PREVISTO DALL'ART.160 L.F. **NON SARA' NECESSARIO IL DEPOSITO DELLA RELAZIONE GIURATA DI UN PROFESSIONISTA** IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.67, TERZO COMMA, LETTERA D.

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **LA FALCIDIA DELL'IVA E DELLE RITENUTE**

DA CIRCA UN DECENNIO E' IN CORSO UN **DIBATTITO MOLTO ACCESSO** TRA DOTTRINA ED OPERATORI SULLA **POSSIBILITA' DI POTER FALCIDIARE L'IVA E LE RITENUTE NON VERSATE.**

SUL TEMA IL QUADRO DI PRINCIPI E NORME E' ANCORA IN FORTE FERMENTO, MENTRE LA GIURISPRUDENZA APPARE DIVISA

NELLA PRECECENTE VERSIONE DEL 182-TER L.F. IN CUI VIGEVA IL PRINCIPIO DELLA INFALCIDIABILITA' DELL'IVA E DELLE RITENUTE OPERATE E NON VERSATE IN PARTE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO SI SOSTENEVA LA POSSIBILLITA' DI FALCIDIA ALL'INTERNO DEL CONCORDATO PREVENTIVO NEI LIMITI DELL'ART.160 SECONDO COMMA L.F.

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ (segue).....**LA FALCIDIA DELL'IVA E DELLE RITENUTE**

LA CORTE DI CASSAZIONE CON LE **SENTENZE N.22931 E 22932 DEL 2011** PER UN VERSO HA **AMMESSO** LA POSSIBILITA' DI **FALCIDIA DEI CREDITI TRIBUTARI IN GENERE** PUR IN ASSENZA DI TRANSAZIONE FISCALE, MA **HA ATTRIBUITO AL DIVIETO DI FALCIDIA DELL'IVA CARATTERE SOSTANZIALE E DI PORTATA GENERALE** (ANCHE IN ASSENZA DI TRANSAZIONE FISCALE) PER IL DIVIETO CONTENUTO NELLA PRECEDENTE VERSIONE DELL'ART.182-TER L.F.

NELLE STESSE SENTENZE LA CORTE HA ANCHE AFFERMATO **ALTRO PRINCIPIO**, OSSIA IL **PAGAMENTO INTEGRALE DELL'IVA NON COMPORTA LA NECESSARIA SODDISFAZIONE INTEGRALE ANCHE DEI DEBITI PRIVILEGIATI DI GRADO POZIORE (OSSIA DI RANGO SUPERIORE)**. DI CONSEGUENZA LA PROPOSTA PUO' PREVEDERE IL PAGAMENTO INTEGRALE DELL'IVA CHE SI COLLOCA AL 18° GRADO DI PRIVILEGIO PUR PREVEDENDO IL PAGAMENTO FALCIDIATO DEI CREDITI DI RANGO SUPERIORE IN CHIARA DEROGA RISPETTO AL PRINCIPIO AL GENERALE DIVIETO DELL'ART.160 DI ALTERARE L'ORDINE DELLE PRELAZIONI.

TALE TESI E' STATA ANCHE CONFERMATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE (**CORT. COST. 25/7/14 N.225**)

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ (segue).....LA FALCIDIA DELL'IVA E DELLE RITENUTE

IN TALE SCENARIO DI INCASTRO DI MODIFICHE NORMATIVE E CONTRASTI TRA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' E DI MERITO E' INTERVENUTA LA **SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IN DATA 7 APRILE DEL 2016** LA QUALE PUR CONFERMANDO QUANTO AFFERMATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE E CORTE COSTITUZIONALE (OSSIA CHE L'IVA PARTECIPA ALLA CONTRIBUZIONE EUROPEA E C'E L'OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI DELLA RISCOSSIONE INTEGRALE DELL'IMPOSTA IN FUNZIONE DEL PRINCIPIO DI NEUTRALITA' FISCALE)

HA SOSTENUTO

*CHE DETTI PRINCIPI E NORME COMUNITARIE "NON OSTANO AD UNA NORMATIVA NAZIONALE, DI FRONTE ALLA DOMANDA DI UN **IMPRENDITORE IN STATO DI INSOLVENZA**, LA POSSIBILITA' DI RICEVERE UNA **DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO**, AL FINE DI SALDARE I PROPRI DEBITI MEDIANTE LA LIQUIDAZIONE DEL SUO PATRIMONIO CON LA QUALE **PROPONGA DI PAGARE SOLO PARZIALMENTE UN DEBITO PER IVA** ATTESTANDO, SULLA BASE DELL'ACCERTAMENTO DI UN ESPERTO INDIPENDENTE, CHE **TALE DEBITO NON RICEVEREBBE UN TRATTAMENTO MIGLIORE NEL CASO DI PROPRIO FALLIMENTO***

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ (segue).....LA FALCIDIA DELL'IVA E DELLE RITENUTE

DI FATTO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NON E' INTERVENUTA DIRETTAMENTE SU NORME DEL SISTEMA INTERNO ITALIANO E IN PARTICOLARE NON HA MODIFICATO IL TESTO DELL'ART.182-TER (CONTENENTE IL DIVIETO DI FALCIDIA DELL'IVA), NE IL TESTO DELL'ART.160 L.F., NON HA NEMMENO SCONFESSATO IL CARATTERE GENERALE DEL DIVIETO (SOSTENUTO DALLA CORTE DI CASSAZIONE).

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA HA SOLO AFFERMATO CHE POICHE' LE NORME DEL CONCORDATO PREVENTIVO CONTENGONO UN **ADEGUATO SISTEMA DI CONTROLLO** AL FINE DI IMPEDIRE CHE I CREDITORI PRIVILEGIATI SIANO PAGATI IN MISURA INFERIORE NELL'IPOTESI DEL FALLIMENTO, **NON PUO' RITENERSI PRECLUSA LA POSSIBILITA' DI FALCIDIA DELL'IVA.**

RESTA PERTANTO IN VIGORE IL DIVIETO "ESPRESSO" DI FALCIDIA NELL'ART.182-TER L.F. CHE SULLA BASE DELLA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SI ESTENDE ANCHE AL CASO DI ASSENZA DELLA TRANSAZIONE.

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ (segue).....LA FALCIDIA DELL'IVA E DELLE RITENUTE

TUTTAVIA **TENUTO CONTO DELL'AUTOREVOLEZZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA** CHE HA AFFERMATO LA POSSIBILITA' DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON FALCIDIA DELL'IVA IL RIGORE ASSUNTO DALL'INDIRIZZO CONTRARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEMBRA DESTINATO AD ATTENUARSI ED **E' POSSIBILE CHE GIUDICI DI MERITO AFFERMINO LA POSSIBILITA' DI FALCIDIA DELL'IVA IN ASSENZA DI TRANSAZIONE FISCALE** *(in questi termini Tribunale di Livorno 13 aprile 2015)*

IL DIVIETO DI FALCIDIA, NELL'ART.182-TER L.F. RIGUARDA ANCHE LE **RITENUTE OPERATE MA NON VERSATE**, SEBBENE IL DIBATTITO NON SIA ASSIMILABILE A QUELLO DELL'IVA, ANCHE SE **LA GIURISPRUDENZA HA AFFERMATO LA POSSIBILITA' DEL PAGAMENTO PERCENTUALE IN CASO DI CONCORDATO SENZA TRANSAZIONE FISCALE** *(TRIBUNALE LIVORNO, 13 APRILE 2015; TRIBUNALE DI PORDENONE, 27 APRILE 2012)*

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **OBBLIGATORIETA' DEL TRATTAMENTO PREVISTO NELL'ESECUZIONE DEL CONCORDATO**

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE N.40/E DEL 2008 (IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL 182-TER L.F.) AVEVA SOSTENUTO IL **CARATTERE NEGOZIALE ED AUTONOMIA SOSTANZIALE E PROCEDURALE RISPETTO AL CONCORDATO** E SECONDO TALE AFFERMAZIONE IL DINIEGO DEGLI UFFICI IMPEDIREBBE LA FORMAZIONE DELLA TRANSAZIONE E DI CONSEGUENZA LA PROPOSTA DI CONCORDATO.

TALE TESI E' STATA PERO' BOCCIATA DALLA GIURISPRUDENZA DI MERITO PRIMA (*Tribunale di Roma, 27/01/2009; Tribunale di Pavia, 8 ottobre 2008*) E SUCCESSIVAMENTE ANCHE DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' (*Cassazione 4/11/2011, n.22931 e n.22932*)

SOSTENENDO

LA POSIZIONE DELL'AGENZIA (E ANCHE INPS) E' PARIFICATA SUL PIANO PROCEDURALE E SOSTANZIALE A TUTTI GLI ALTRI CREDITORI, SICCHE' ANCHE IN CASO DI MANCATA ADESIONE A MEZZO VOTO O IN CASO DI MANCATA ESPRESSIONE DEL VOTO, IL CONCORDATO E' APPROVATO SE CI SONO LE MAGGIORNANZE PREVISTE DALL'ART.160 L.F.

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

- **ATTUALE POSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELL'AMBITO DEL NUOVO «TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI» ART.182-TER L.F.**

LA POSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISPETTO ALLA RICHIESTA DI FALCIDIA IVA E RITENUTE OPERATE **E' ANCORA DI SOSTANZIALE CHIUSURA:**

- ❑ NON E' STATA EMANATA UNA NUOVA CIRCOLARE DI ADEGUAMENTO AL NUOVO ART. 182 TER L.F.;
- ❑ RICHIEDE LA PRESENTAZIONE OBBLIGATORIA DELLA TRANSAZIONE FISCALE SIA NEL CONCORDATO PREVENTIVO CHE NELL'ACCORDO DI RISTRUTTUTAZIONE;
- ❑ PIU' APERTURA ALLA FALCIDIA NELL'AMBITO DEL CONCORDATO PREVENTIVO ART.160 L.F., IN CASO DI VOTO CONTRARIO O MANCATO VOTO IL CONCORDATO VIENE APPROVATO LO STESSO CON LE MAGGIORANZE PREVISTE (LA CASISTICA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO ART.182-TER E' DI MAGGIORI RIFIUTI DIROTTATI SU MOTIVAZIONI VARIE E DIVERSE DAL TEMA DELLA FALCIDIA);
- ❑ MAGGIORE RIGIDITA' E TEMPI LUNGI DI DECISIONE IN CASO DI RICHIESTA DI FALCIDIA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTUTAZIONE EX ART.182-BIS L.F.

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **ATTUALE POSIZIONE DELL'INPS NELL'AMBITO DEL NUOVO «TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI» ART.182-TER L.F.**

LA POSIZIONE DELL' INPS RISPETTO ALLA RICHIESTA DI FALCIDIA DEI CONTRIBUTI PRIVILEGIATI **E' DI TOTALE CHIUSURA:**

- ❑ NON E' STATA EMANATA UNA NUOVA CIRCOLARE DI ADEGUAMENTO AL NUOVO ART. 182 TER L.F.;
- ❑ RICHIEDE PRESENTAZIONE DELLA TRANSAZIONE PREVIDENZIALE SULLA BASE DELLA VECCHIA CIRCOLARE CHE DEVE RISPETTARE LE NORME DEL VECCHIO DECRETO MINISTERIALE;
- ❑ NEL CONCORDATO PREVENTIVO ART.160 L.F. NON VOTA O DA VOTO CONTRARIO SE LA TRANSAZIONE E' PRESENTATA SECONDO IL NUOVO ART.182-TER L.F. MA IL CONCORDATO E' OMOLOGATO UGUALMENTE E LA TRANSAZIONE HA EFFICACIA NEL CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE MAGGIORANZE PREVISTE (COME DA INTERROGAZIONE DEL MINISTRO PADOVAN SUL TEMA);
- ❑ IN CASO DI RICHIESTA DI FALCIDIA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART.182-BIS L.F. DA ESITO NEGATIVO (SE SI DISCOSTA DAI PARAMETRI DELLA CIRCOLARE)

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

- **PROPOSTA ACCETTABILE DALL'INPS SULLA BASE DELLA «EX TRASAZIONE PREVIDENZIALE»**

LA TRANSAZIONE PREVIDENZIALE E' STATA RECEPITA DALL'INPS CON LA CIRCOLARE N.38/2010:

- OFFERTA AL 100% DEI CREDITI PRIVILEGIATI (DI CUI AL N.1 DELL'ART.2778 CC) E CREDITI PER PREMI;
- OFFERTA AL 40% (CON STRALCIO DEL 60%) DEI CREDITI PRIVILEGIATI (DI CUI AL N.8 DELL'ART.2778 CC);
- OFFERTA AL 30% (CON STRALCIO DEL 70%) SUL 50% DEI CREDITI DI NATURA CHIROGRAFARIA;
- POSSIBILITA' DI DILAZIONAMENTO DELL'IMPORTO OFFERTO IN 5 ANNI;
- OBBLIGO DI VERSAMENTO IN FASE DI SIGLA DELLA TRANSAZIONE DI TUTTI I CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI PER OTTENERE L'ACCESSO ALLA DILAZIONE A 5 ANNI;
- **POSSIBILITA' DI RIDETERMINAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI COMPLESSIVAMENTE DOVUTE (ANTE STRALCIO) AD UN TASSO DI INTERESSE NON INFERIORE A QUELLO LEGALE"COME PREVISTO DAL CONCORDATO PREVENTIVO" (PER IL RESIDUO STESSO TRATTAMENTO DEI CREDITI CHIROGRAFARI)...(OGGI ANCHE NELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE)**

IL NUOVO ART.182-ter L.F. “TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI”.

- **ATTIVITA' DI STUDIO DELLA COMMISSIONE CRISI D'IMPRESA ODCEC MILANO NELL'AMBITO DEL NUOVO «TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI» ART.182-TER L.F.**

PER ENTRAMBE GLI ENTI LA COMMISSIONE CRISI D'IMPRESA DELL'ODCEC STA ESEGUENDO UN LAVORO DI MAPPATURA (CHE SARA' PRESENTATO NEL 2018 IN UN PROSSIMO QUADERNO SAF):

- CASISTICHE DI FALCIDIA DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI CON VOTO FAVOREVOLE E CONTRARIO;
- DIFFERENZE SU BASE REGIONALE;
- CASI DI OPPOSIZIONE DEGLI ENTI DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO ANCHE A SEGUITO DEL LORO VOTO NEGATIVO O MANCATO VOTO;
- CASISTICHE IN CASO DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART.182-BIS L.F.

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'ART. 182-TER NON DISCIPLINA IL CONTENUTO E LA FORMA DELLA DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE, TUTTAVIA CON LA CIRCOLARE 40/E DEL 2008 L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA DETTATO, IN MANIERA SPECIFICA, LE MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA. LA PROPOSTA DEVE ESSERE **REDATA SU CARTA SEMPLICE** E CONTENERE (A PENA DI NULLITA'):

- I **MOTIVI DELLA CRISI** E LA RICHIESTA DI ACCEDERE ALLA TRANSAZIONE FISCALE;
- LE **INDICAZIONI** COMPLETE DELLA SOCIETA' RICHIEDENTE LA TRANSAZIONE;
- GLI **ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CORSO** (GLI ORGANI GIUDIZIARI COMPETENTI, DATI DEL DECRETO DI AMMISSIONE ...ETC.);
- LA **RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE**, INDICAZIONE DEL DEBITO PER ANNUALITA' E PER TIPOLOGIA (INDICANDO EVENTUALI CONTENZIOSI PENDENTI);
- **ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE**, CON INDICAZIONE DEI TEMPI, MODALITA' E GARANZIE PRESTATE PER IL PAGAMENTO, TENENDO CONTO DEGLI ELEMENTI UTILI PER IL GIUDIZIO DI FATTIBILITA' E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA;
- INDICAZIONE ANCHE SOMMARIA, DEL **CONTENUTO DEL PIANO CONCORDATARIO O DI RISANAMENTO**.
- **TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI** CHE LA SOCIETA' RITERRA' UTILI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA.

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ *(continua).....MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

LA DOMANDA DEVE ESSERE **PRESENTATA**, CONTESTUALMENTE AL **DEPOSITO IN TRIBUNALE**, **ALL'UFFICIO COMPETENTE SULLA BASE DELL'ULTIMO DOMICILIO FISCALE**, NONCHE' PRESSO IL COMPETENTE AGENTE DELLA RISCOSSIONE, UNITAMENTE A:

- COPIE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI PER I QUALI NON E' PERVENUTO L'ESITO DEI CONTROLLI AUTOMATICI;
- COPIA DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AL PERIODO SINO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA;
- LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE ATTESTI CHE LA SODDISFAZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO PROPOSTA DAL DEBITORE NON SIA INFERIORE AL VALORE DI MERCATO DEI BENI SUI QUALI SUSSISTE LA PRELAZIONE.

INOLTRE LA DOCUMENTAZIONE **DEVE ESSERE CORREDATA**, ANCHE DALLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA **DALL'ART.161 L.F.** VALE A DIRE DA:

- LA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELL'IMPRESA;
- UNO STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA' E L'ELENCO DEI CREDITORI, CON L'INDICAZIONE DEI RISPETTIVI CREDITI E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE;
- L'ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SUI BENI DEL DEBITORE;
- IL VALORE DEI BENI E I CREDITORI PARTICOLARI DEGLI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI;
- LA RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI, CHE ATTESTI LA VERIDICITA' DEI DATI E LA FATTIBILITA' DEL PIANO.

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **PROCEDURA**

NEI SUCCESSIVI **TRENTA GIORNI (TERMINE NON PERENTORIO)** DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA IL CONCESSIONARIO DEVE TRASMETTERE AL DEBITORE UNA **CERTIFICAZIONE** ATTESTANTE IL COMPLESSIVO DEBITO TRIBUTARIO ISCRITTO A RUOLO, MENTRE LE AGENZIE DEVONO PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE E ALLA NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI IRREGOLARITA'

L'UFFICIO DEVE **TRASMETTERE AL COMMISSARIO GIUDIZIALE COPIA DELLE CERTIFICAZIONE** ATTESTANTE IL DEBITO DI IMPOSTA AFFINCHE' POSSA DAR LUOGO ALLA COMUNICAZIONE AI CREDITORI E ALLA RELAZIONE EX ART.171 E 172 L.F.

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ *(segue).....PROCEDURA*

IN CASO DI TRANSAZIONE CONTENUTA NELL'AMBITO DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART.160 L.F. **L'ADESIONE O IL DINIEGO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA** VENGONO FORMULATI NON SULLA DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE, MA SULL'INTERA "PROPOSTA DI CONCORDATO" E SONO ESPRESSI, SU CONFORME PARERE DELLA COMPETENTE DIREZIONE REGIONALE, **MEDIANTE VOTO FAVOREVOLE O CONTRARIO** DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO O DEL CONCESSIONARIO (**TRIBUNALE DI PADOVA, 14 OTTOBRE 2014**).

SUCCESSIVAMENTE COME PREVISTO DALL'ART.160 LF **L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AVRA' LA POSSIBILITA' DI OPPORSI AL CONCORDATO (CHE VERRA' PRESO IN ESAME DAL TRIBUNALE)**

IL VOTO E' ESPRESSO **DALL'AGENTE DI RISCOSSIONE** LIMITATAMENTE AGLI **ONERI DI RISCOSSIONE**

IN CASO DI TRANSAZIONE CONTENUTA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ART.182-BIS L.F. **L'ADESIONE O IL DINIEGO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA** VENGONO FORMULATI SULLA DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ *(segue).....PROCEDURA*

COSI' COME OGNI ALTRO CREDITORE, IL FISCO PUO' ESPRIMERE IL VOTO IN QUANTO NE SIA LEGITTIMATO, PURCHE' IL RELATIVO CREDITO SIA CHIROGRAFARIO O PRIVILEGIATO DEGRATATO. E' STATA AFFERMATA LA **POSSIBILITA' DI IMPUGNARE PRESSO IL GIUDICE TRIBUTARIO IL VOTO DELL'AMMINISTRAZIONE** (*COMM. TRIBUNALE PROV. MILANO, 14 FEBBRAIO 2012*)

IL VOTO DELL'UFFICIO CONCORRE UNITAMENTE A QUELLO DEGLI ALTRI CREDITORI ALLA FORMAZIONE DELLE MAGGIORANZE NECESSARIE PER **L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO E DELLA TRANSAZIONE IN ESSA INSERITA**, CHE DIVIENE DEFINITIVAMENTE EFFICACE. IN TALE MOMENTO DIVIENE EFFICACE IL TRATTAMENTO PREVISTO NELLA TRANSAZIONE CONTENUTA NELLA DOMANDA DI CONCORDATO (CON I **LIMITI E RISERVE CHE VEDREMO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO** E LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE)

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO**

L'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO DA LUOGO AL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO OSSIA ALLA **CRISTALLIZZAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO.**

TUTTAVIA

NON SEMPRE QUESTO E' POSSIBILE E SPESSO ANCHE DOPO L'OMOLOGA NON SI HA ANCORA UNA CONDIVISIONE TRA LE PARTI DELL'ENTITA' E SULLA GRADUAZIONE DEL CREDITO

QUINDI IL CONSOLIDAMENTO COMPORTA SOLO UNA GENERICA E NON VINCOLANTE INDICAZIONE DELL'ENTITA' COMPLESSIVA DEGLI ONERI FISCALI SENZA CHE CIO IMPEDISCA:

- CHE LE PARTI PROSEGUANO LE ATTIVITA' GIUDIZIARIE IN CORSO;
- CHE GLI UFFICI POSSANO NOTIFICARE NUOVI AVVISI DI ACCERTAMENTO.

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **LA CESSAZIONE DEL CONTENDERE**

L'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO DA LUOGO OLTRE AL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ANCHE ALLA **CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE** (COME COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO)

QUINDI

SECONDO L'ART.182-TER L.F. DETERMINA **L'ESTINZIONE DEI GIUDIZI RELATIVI AI TRIBUTI** CHE NON HANNO PIU' RAGIONE DI ESISTERE.

TUTTAVIA

IL MANCATO CONSOLIDAMENTO COMPORTA COME CONSEGUENZA ANCHE LA MANCATA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E QUINDI CIASCUNA PARTE, FISCO O DEBITORE RIMANE LEGITTIMATA A PORTARE AVANTI IL CONTENZIOSO IN ESSERE E, OVE DEL CASO, A PROPORNE DI NUOVO.

IL NUOVO ART.182-*ter* L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **LA (EX) TRANSAZIONE FISCALE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART.182-BIS L.F.**

L'ISTITUTO DEL "TRATTAMENTO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI" SECONDO LE RECENTI MODIFICHE DEL D.L. 83/2015 MANTIENE UN NETTO **CARATTERE NEGOZIALE**

TALE ISTITUTO PUO' ESSERE VALIDO SOLO SE PRESENTATO NELL'AMBITO DI UN CONCORDATO PREVENTIVO (ART.160 L.F.) O NELL'AMBITO DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE (ART.182-BIS L.F.).

IL LEGISLATORE PREVEDE A CARICO DEL DEBITORE **ADEMPIMENTI ANALOGHI A QUELLI DETTATI PER IL CONCORDATO PREVENTIVO.**

A DIFFERENZA DEL CONCORDATO, NELL'IPOTESI DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE, **GLI EFFETTI ESDEBITATORI DEL PIANO VINCOLANO SOLO I CREDITORI CHE ADERISCONO ALLA PROPOSTA.**

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ **(segue)...LA (EX) TRANSAZIONE FISCALE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART.182-BIS L.F.**

DI CONSEGUENZA IL COMMA 5 DELL'ART.182-BIS PREVEDE CHE **L'ASSENSO ESPRESSO DA PARTE DELL'AGENZIA** EQUIVALE A SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE.

LA DOTTRINA PREVALENTE, E PARTE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO (*Tribunale di Milano 15.11.2011*), CONSIDERA APPLICABILE IL PRIMA COMMA, SECONDO CUI:

- **SE IL CREDITO E' PRIVILEGIATO**, LA PROPOSTA NON POTRA' PREVEDERE UN TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO AI CREDITI PRIVILEGIATI DI GRADO INFERIORE;
- **SE IL CREDITO E' CHIROGRAFARIO**, LA PROPOSTA NON POTRA' PREVEDERE UN TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI PRIVILEGIATI DI GRADO INFERIORE.

TALE PARAGONE DEVE ESSERE EFFETTUATO CON GLI ALTRI CREDITORI ADERENTI ALL'ACCORDO.

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ *(segue)....LA (EX) TRANSAZIONE FISCALE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART.182-BIS L.F.*

AI SENSI DELL'ART.182-BIS SECONDO COMMA, L'ACCORDO **ACQUISTA EFFICACIA DAL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.**

IL DEBITORE DOVRA' PRESENTARE PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI:

- **LA PROPOSTA DI TRATTAMENTO:** REDATTA SECONDO I CRITERI
- **LA DOCUMENTAZIONE** RICHIESTA PER IL CONCORDATO PREVENTIVO **DI CUI ALL'ART.161 L.F.**

IL NUOVO ART.182-ter L.F. "TRATTAMENTO CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI".

➤ *(segue)...LA (EX) TRANSAZIONE FISCALE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART.182-BIS L.F.*

- **UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, RESA DAL DEBITORE O DAL SUO RAPPRESENTANTE, CHE LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE (EX ART.161 L.F.) RAPPRESENTA FEDELMENTE ED INTEGRALMENTE LA SITUAZIONE DELL'IMPRESA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE POSTE ATTIVE DEL PATRIMONIO. CON TALE DICHIARAZIONE IL DEBITORE SI ASSUME PERSONALMENTE LA RESPONSABILITA' DI ATTESTARE LA VERIDICITA' E LA COMPLETEZZA DEI DATI AZIENDALI RIPORTATI IN CONTABILITA'.
- **UNA RELAZIONE REDATTA DA UN PROFESSIONISTA**, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.67 CO. 3 LETT. D), DALLA QUALE RISULTI CHE LA SODDISFAZIONE DEL CREDITO ERARIALE PRIVILEGIATO PROPOSTA DAL DEBITORE **NON E' INFERIORE AL VALORE SUL MERCATO DEI BENI O DIRITTI GRAVANTI SUL PRIVILEGIO** (EX ART.182-TER L.F.) INOLTRE IL PROFESSIONISTA CON RIGUARDO AI CREDITI FISCALI DOVRA' PRECISARE LA **CONVENIENZA DEL TRATTAMENTO PROPOSTO RISPETTO ALLE ALTERNATIVE CONCRETAMENTE PRATICABILI.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



II PARTE

**ATTUALE INFALCIDIABILITA' DELL'IVA NELLA PROCEDURA DI
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L.3/2012 .
QUALE FUTURO DOPO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA
DEL 27 APRILE 2017.**

ATTUALE INFALCIDIABILITA' DELL'IVA NELLA PROCEDURA DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L.3/2012 .

➤ **PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO L.3/2012**

E' UNA PROCEDURA MINORE **PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI E LA ESDEBITAZIONE (DAI PROPRI DEBITI)** PER:

- PICCOLI IMPRENDITORI;
- LAVORATORI AUTONOMI;
- LAVORATORI AGRIGOLI;
- START UP INNOVATIVE;
- PRIVATI CONSUMATORI (PERSONE FISICHE).

GRAZIE AL RICORSO **DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI** SI PUO' OTTENERE DI **RIDURRE PARTE DEI PROPRI DEBITI (ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI STESSI)** E PAGARE IL RESIDUO CON **UN PIANO DI PAGAMENTO DILAZIONATO ED EVITA NEL CONTEMPO AZIONI DI PIGNORAMENTO.**

RICHIEDE LA **ELABORAZIONE DI UN PIANO DI FATTIBILITA' FINANZIARIA** E COMPORTA L'ESAME DELLA PROPRIA SITUAZIONE PATRIMONIALE (LIQUIDABILE) E REDDITUALE AL FINE DI CAPIRE LA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DEL PIANO STESSO.

ATTUALE INFALCIDIABILITA' DELL'IVA NELLA PROCEDURA DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L.3/2012 .

➤ **CREDITI TRIBUTARI NELLA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO**

- ADOZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA CON LA **CIRCOLARE N.19/E DEL 2015**
- POSSIBILE ANCHE PER **DEBITI CONTRIBUTIVI**
- **DEROGA AL GENERALE DEL PRINCIPIO DI INDISPONIBILITA'** DELLA PRETESA TRIBUTARIA (GRAZIE ALLA POSSIBILTA' DI PAGAMENTO PARZIALE E/O DILAZIONATO)
- **FACOLTATIVITA' DELLA TRANSAZIONE FISCALE** ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO COME STABILITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE NELLE SENTENZE N.22931 E 22932 DEL 2011 AI FINI DELLA VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DEL CONCORDATO PREVENTIVO
- **INFALCIDIABILITA' DELL'IVA** (E QUINDI SOLO PAGAMENTO DILAZIONATO) IN QUANTO RISORSA DESTINATA ALL'UNIONE EUROPEA

ATTUALE INFALCIDIABILITA' DELL'IVA NELLA PROCEDURA DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L.3/2012 .

➤ **QUALE FUTURO DOPO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA DEL 27 APRILE 2017**

IL TRIBUNALE DI PISTOIA CON LA SENTENZA DEL 27/4/2017 (*Il Caso.it del 6 giugno 2017*) SOSTIENE LA POSSIBILITA' DI ESTENSIONE DELLA FALCIDIA ANCHE ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO SULLA BASE DI TRE CONSIDERAZIONI:

- 1. I PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NELLA SENTENZA 546/2016** (SULLA FALCIDIABILITA') VALGONO PER TUTTI I CASI E PROCEDURE IN CUI SIA ACCERTATA L'IMPOSSIBILITA' DI UN REALIZZO MAGGIORE DEL TRIBUTO NELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (SENTENZA EUROPEA SI APPLICA SU TUTTE LE NORME ITALIANE);
- 2. CHE L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO POSSIEDE TUTTI I CARDINI E LE GARANZIE OFFERTI DALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO** (PRESENZA TRIBUNALE, VOTAZIONE, OPPOSIZIONE ETCC.);
- 3. INCOMPATIBILITA' CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA CHE CONFIGURA UNA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PROCEDURE**

ATTUALE INFALCIDIABILITA' DELL'IVA NELLA PROCEDURA DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L.3/2012 .

➤ **QUALE FUTURO DOPO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA DEL 27 APRILE 2017**

A SEGUITO DI QUANTO ESPRESSO NEI PUNTI DAL TRIBUNALE DI PISTOIA CON LA SENTENZA DEL 27/4/2017 (*Il Caso.it del 6 giugno 2017*)

SI RITIENE

CHE CI SARANNO SUCESSIVE SENTENZE A SOSTEGNO DI TALE TESI DA PARTE DEI TRIBUNALI DI MERITO PRIMA E QUELLO DI LEGITTIMITA' POI CHE POTRANNO PERMETTERE LA ESTENSIONE DELLA FALCIDIA IVA, RITENUTE E CONTRIBUTI ANCHE ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

- **Primo caso:** Sentenza del Tribunale di Pescara del 19/10/2017



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

III PARTE

QUALE FUTURO PER IL "TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI" NELL'AMBITO DELLA NUOVA RIFORMA FALLIMENTARE

QUALE FUTURO PER IL "TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI" NELL'AMBITO DELLA NUOVA RIFORMA FALLIMENTARE

LA NUOVA RIFORMA FALLIMENTARE HA COME **OBIETTIVO L'EMERSIONE IMMEDIATA DELLA CRISI**, AL FINE DI PROSPETTARE LA RISOLUZIONE DELLA STESSA ALL'ORIGINE SENZA ARRIVARE PIU' AL FALLIMENTO (CHE SPARISCE) MA IN CASO ESTREMO SI ARRIVERA' AD UNA SOLUZIONE LIQUIDATORIA.

TRA LE DIVERSE NOVITA' PREVISTE NELLA NUOVA RIFORMA FALLIMENTARE SONO STATE **INTRODOTTE LE PROCEDURE DI ALLERTA**, OSSIA **L'OBBLIGO AI CREDITORI PUBBLICI** QUALIFICATI COME AGENZIA DELLE ENTRATE, GLI DI PREVIDENZA E GLI AGENTI DI RISCOSSIONE DELL IMPOSTE , **A PENA DI INEFFICACIA DEI PRIVILEGI ACCORDATI** (SI PERDE IL DIRITTO AL PRIVILEGIO) DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' ED IN OGNI CASO ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC) IL PERDURARE DI INADEMPIMENTI DI IMPORTO RILEVANTE.

SONO **IN VIA DI DEFINIZIONE GLI "IMPORTI RILEVANTI"** SULLA BASE DI CRITERI NON ASSOLUTI MA RELATIVI E RAPPORTATI ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA PER IMPOSTE O CONTRIBUTI AUTODICHIARATI O DEFINITIVAMENTE ACCERTATI .

GLI ENTI DOVRANNO **SEGNALARE IL SUPERAMENTO DEGLI IMPORTI RILEVANTI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELL'IMPRESA**, IN CASO DI MANCATO RIENTRO AGLI **ORGANI DI CONTROLLO** DELL'IMPRESA ED IN MANCANZA INTERVENTO DI QUEST'ULTIMO **ALL'OCC**.

QUALE FUTURO PER IL "TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI" NELL'AMBITO DELLA NUOVA RIFORMA FALLIMENTARE

SE ENTRO TRE MESI SUCCESSIVI DALLA SEGNALAZIONE L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELL'IMPRESA NON ABBAIA ATTIVATO IL PROCEDIMENTO ASSISTITO DELLA CRISI, NON ABBAIA ESTINTO IL PROPRIO DEBITO O NON ABBAIA RAGGIUNTO UN ACCORDO CON IL CREDITORE QUALIFICATO O NON ABBAIA CHIESTO L'AMMISSIONE AD UNA PROCEDURA CONCORDATA IL CREDITORE PUBBLICO DOVRA' EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE ALL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' E ALL'OCC.

A QUESTO PUNTO **IL DEBITORE VERRA' CONVOCATO IN VIA RISERVATA DALL'OCC** AL FINE DI INDIVIDUARE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE PREVIA VERIFICA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA ESISTENTE LE MISURE IDONEE A PORRE RIMEDIO ALLO STATO DI CRISI

SONO PREVISTE MISURE PREMIALI DI NATURA SIA PATRIMONIALE CHE PERSONALE PER I DEBITORI CHE TEMPESTIVAMENTE (ENTRO SEI MESI) DALLA CRISI INDIVIDUATA DAGLI INDICI DI NATURA FINANZIARIA (RAPPORTO TRA MEZZI PROPRI E MEZZI DI TERZI, INDICE DI ROTAZIONE DEI CREDITI E DEL MAGAZZINO ED INDICE DI LIQUIDITA') ABBIANO PROPOSTO L'OMOLOGAZIONE DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE, UN CONCORDATO PREVENTIVO O IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.

QUALE FUTURO PER IL "TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI" NELL'AMBITO DELLA NUOVA RIFORMA FALLIMENTARE

IN TALE CONTESTO **CHI SCRIVE SI CHIEDE SE ENTRO I SEI MESI PREVISTI PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI, OSSIA L'ARCO DI TEMPO RICHIESTO PER LA RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO VERSO GLI ENTI SI POSSA PREVEDERE (IN ASSENZA DI NUOVA FINANZA DA APPORTARE) ANCHE UNO STRALCIO DEI DEBITI E SE COSI' FOSSE VISTO CHE SI E' NELL'AMBITO DELL'OCC SARA' POSSIBILE L'UTILIZZO DI TALE ISTITUTO AUTONOMO SENZA IL CAPPELLO DELL'ART. 182-BIS LF O DELL'ART. 160 LF ? (IN ALTERNATIVA IL DEBITORE AVREBBE POTUTO RATEIZZARE IL DEBITO GIA' PRIMA O APPORTARE NUOVA FINANZA)**

QUALORA CIO' NON FOSSE POSSIBILE DI SICURO IL TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI VERRA' UTILIZZATO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE 182-BIS LF E NEL CONCORDATO PREVENTIVO ART.160 LFL.

MA ALLORA IN QUALE MODO SI PREVEDE POSSA RISOLVERSI LA CRISI (IN PARTICOLARE VERSO AGENZIA, INPS ED ENTE DELLA RISCOSSIONE) NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALLA SUA EMERSIONE ?

ATTENDIAMO LA RIPRESA DA PARTE DEL NUOVO GOVERNO DELLE BOZZE DEI DECRETI ENTRO GIUGNO 2018 !!!



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

PUTTINI&PARTNERS

Milano

E-mail: a.difalco@puttinipartners.it